SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 5 MARZO 1968

(137ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nella scuola dell'ordine medio tecnico, statale, parificata e legalmente riconosciuta, per il laureato in ingegneria abilitato all'esercizio della professione di ingegnere » **(1580)** (*D'iniziativa del senatore Genco*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2295, 2299, 2301
BASILE 2301
BELLISARIO, *relatore* 2295, 2296
GENCO 2299, 2300, 2301
LIMONI 2297, 2300
MORABITO 2296, 2300
ROMANO 2300
ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2296, 2300, 2301
SPIGAROLI 2298

« Norme integrative della legge 7 febbraio 1958, n. 88, relativa agli Istituti superiori di educazione fisica » **(2534-B)** (*D'iniziativa dei senatori Venturi ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 2285, 2293, 2294, 2295
DONATI 2290, 2293
LIMONI, *relatore* 2294
MONALDI 2289
ROMANO 2287, 2289, 2293, 2295
ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2291, 2294, 2295
SCARPINO 2289
VENTURI, *f.f. relatore* 2286

« Norme interpretative dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, e successive modificazioni, in materia di trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari » **(2540) (Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE 2285
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2285
FARNETI Ariella 2285
ZENTI, *relatore* 2285

« Contributo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze » **(2777)** (*D'iniziativa del deputato*

Bianchi Gerardo) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Modifica alla legge 18 febbraio 1963, n. 243, concernente provvidenze in favore della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" e del "Centro nazionale del libro parlato" » **(2778)** (*D'iniziativa del deputato Rossi Paolo*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2282, 2284
BALDINI, *relatore* 2282
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2284
FARNETI Ariella 2284
STIRATI 2284

La seduta è aperta alle ore 16,45.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Monaldi, Moneti, Morabito, Piovano, Romano, Russo, Scarpino, Spigaroli, Stirati, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18 ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bufalini, Maier, Schiavetti e Segni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Tomasucci, Canziani, Masciale e Venturi.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento, è presente il senatore Genco.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Elkan e Romita.

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione dei disegni di legge: « Contributo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze » (2777) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), **d'iniziativa del deputato Gerardo Bianchi; e: « Modifica alla legge 18 febbraio 1963, n. 243, concernente provvidenze in favore della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" e del "Centro nazionale del libro parlato" » (2778), d'iniziativa del deputato Paolo Rossi** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze » d'iniziativa del deputato Gerardo Bianchi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Al secondo punto dell'ordine del giorno è iscritto poi il disegno di legge: « Modifica alla legge 18 febbraio 1963, n. 243, concernente provvidenze in favore della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" e del "Centro nazionale del libro parlato" » d'iniziativa del deputato Paolo Rossi, già approvato dalla Camera dei deputati. Poichè questo secondo provvedimento verte su un argomento analogo a quello precedente, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

(*Così rimane stabilito*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

BALDINI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, sono stato incaricato di riferire su entrambi i provvedimenti, che la Commissione ha testè stabilito di discutere congiuntamente: farò quindi un'unica esposizione.

Ambedue i disegni di legge tendono a facilitare e ad assicurare il funzionamento dell'istruzione per i ciechi, in particolare per quanto concerne i mezzi tecnici a questo fine necessari.

È da tenere presente che l'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze provvede al funzionamento della stamperia nazionale *Braille* per la fornitura di libri a istituti e a biblioteche per ciechi. Esiste inoltre la Biblioteca italiana di prestito libri *Braille* « Regina Margherita » con sede a Monza, che pure ha la funzione di distribuire libri ai ciechi, mentre la Unione italiana ciechi promuove, dal canto suo, il

Centro del libro parlato, con lo scopo di facilitare l'uso dei libri, anche, eventualmente attraverso il nastro magnetico. Vale a dire, mentre da una parte c'è la pubblicazione del libro con caratteri *Braille*, dall'altra c'è l'uso del nastro magnetico per quei ciechi i quali non conoscono la lettura o che, essendo mutilati, non riescono a leggere con le mani e quindi hanno bisogno di ascoltare tale nastro.

Il disegno di legge n. 2777, approvato dalla Camera dei deputati, riguarda un contributo di 20 milioni a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze (si tenga presente che dal 1951 questo istituto è stato eretto in ente morale).

Questo istituto ha dato vita ad una stamperia nazionale *Braille* per la produzione dei libri per ciechi ed è sorto nel 1919. Dal 1963 al 1966 sono state stampate complessivamente n. 1.800 opere nuove, pari a volumi *Braille* 409.117

Ora, questa stamperia nazionale di Firenze ha prima provveduto alla pubblicazione di questi testi, dati alla stampa e pubblicati addirittura in quattro giornali periodici: il « Corriere dei ciechi », « Il progresso », il « Faro » e il « Gennariello »; in secondo luogo ha contribuito alle forniture gratuite di libri a quegli istituti dove i ciechi frequentano le scuole; sono circa 20 enti di istruzione per ciechi che hanno le scuole elementari, le scuole medie, gl' istituti professionali, gli istituti classici e musicali e che interessano circa 3 mila alunni.

Questo istituto ha il compito, come detta lo statuto, di fornire gratuitamente dei testi, delle copie di pubblicazioni nazionali *Braille* ai vari istituti, per esempio alla stessa Unione italiana ciechi, alla Federazione nazionale delle istituzioni per ciechi o alla Biblioteca *Braille*.

È da tenere presente che in questi ultimi anni il Ministero della pubblica istruzione ha dato qualche contributo, ma mentre negli anni passati tale contributo ammontava a dieci milioni, nell'ultimo bilancio sono stati messi a disposizione soltanto sei milioni. Ora, dato che occorre molto tempo per la pubblicazione di queste opere e dato anche che aumentano le richieste insieme con l'aumento delle esigenze di studio di questi ciechi, per il fatto che la partecipazione agli studi e le possibilità di impiego di questi ciechi richiedono naturalmente un aggiornamento culturale, è stato presentato il disegno di legge n. 2777 che viene a disporre un finanziamento, destinato integralmente alla stamperia nazionale *Braille* che si trova presso l'Istituto « Vittorio Emanuele II » di Firenze. Per questi motivi io ritengo che la Commissione possa approvare tranquillamente questo disegno di legge.

Il disegno di legge n. 2778, presentato dal deputato Paolo Rossi ed approvato dalla VIII Commissione della Camera, tende a modificare la legge 18 febbraio 1963, n. 243, concernente le provvidenze a favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » in Monza e del « Centro nazionale del libro parlato » della Unione italiana ciechi.

La legge 18 febbraio 1963, n. 243, comprendeva due articoli: nel primo si prevedeva lo stanziamento di 20 milioni per il funzionamento e le attività della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza; nel secondo articolo si prevedeva invece uno stanziamento di dieci milioni per il funzionamento del « Centro nazionale del libro parlato » organizzato (come si è accennato) dalla Unione italiana ciechi.

Con il disegno di legge in esame si tende ad elevare i contributi da venti milioni a cinquanta milioni a favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e da dieci milioni a trenta milioni a favore del « Centro nazionale del libro parlato ». Mi è abbastanza facile sottolineare i motivi che hanno spinto l'onorevole Paolo Rossi a presentare una modifica alla legge 18 febbraio 1963, n. 243. Infatti, come ho già affermato, i giovani ciechi sono sempre più orientati verso gli studi, man mano che aumentano le loro possibilità di collocamento negli uffici e nelle professioni. Questa Commissione ha ben presente il problema per aver recentemente discusso e approvato alcuni provvedimenti a favore dei ciechi. Ancora un altro motivo va tenuto in particolare considerazione: la speciale manu-

tenzione dei testi. Particolari spese infatti sono sostenute per la cura e l'igiene del testo *Braille*, che, come è noto, viene letto con le mani.

Un ultimo motivo per cui penso si debba approvare questo provvedimento riguarda il fatto che oggi le esigenze di acquisto di attrezzature tecniche stabili da parte del Centro nazionale del libro parlato — come la sala di registrazione, gli apparecchi di incisione, eccetera — si vanno facendo più accentuate per le sempre più ampie attività che il Centro va svolgendo. Io penso che se sono aumentate le attività di questi enti che svolgono una opera di istruzione e di preparazione, di sviluppo della cultura dei ciechi, sia giusto che da parte dello Stato si intervenga con un contributo che permetta una certo respiro e una certa possibilità di lavoro.

Pertanto pregherei la Commissione di voler approvare questi due provvedimenti.

F A R N E T I A R I E L L A . Dopo aver ascoltato l'illustrazione dell'onorevole relatore dichiariamo che siamo favorevoli alla approvazione di questi disegni di legge.

S T I R A T I . Anche noi ci associamo alle considerazioni del relatore.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo concorda con la relazione del senatore Baldini, sottolineando la grande importanza di questi due disegni di legge. Si tratta sempre di favorire una attività che è quanto mai benemerita ed utile per i non vedenti, ed entra nella logica dei lavori che già questa Commissione ha svolto per aiutare queste categorie di cittadini a vincere in qualche modo lo stato di disagio in cui si trovano.

Quindi, a nome del Governo, raccomando l'approvazione di questi disegni di legge.

P R E S I D E N T E . Credo che sia augurabile che centri simili sorgano anche nel Mezzogiorno, in quanto non mi sembra giusto che un abitante del Meridione per avere questi libri debba scrivere a Firenze o in altre città; so benissimo che questi libri sono alquanto cari, e che quindi l'allestimento di simili centri richiede spese molto forti, però credo che col tempo e un po' di buona volontà si possa venire incontro anche ai ciechi dell'Italia meridionale.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli dei due disegni di legge, di cui do lettura.

DISEGNO DI LEGGE N. 2777

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 è attribuito, a carico dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, un contributo annuo di lire 20 milioni, al fine di assicurare la fornitura gratuita di libri stampati in *Braille* a tutte le scuole dei vari Istituti per ciechi d'Italia.

Il suddetto contributo è dovuto in due semestralità di lire 10 milioni ciascuna, pagabili, rispettivamente, nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno. Per l'esercizio 1967 il pagamento avverrà entro il 30 giugno 1968 anche in una sola rata.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere annuo di lire 20 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati al finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge n. 2777 nel suo complesso.

(*È approvato*).

DISEGNO DI LEGGE N. 2778

Art. 1.

I contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 243, sono elevati rispettivamente da lire venti milioni a lire cinquanta milioni e da lire dieci milioni a lire trenta milioni.

(*E approvato*).

Art. 2.

All'onere annuo di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati al finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*)

Metto ora ai voti il disegno di legge numero 2778 nel suo complesso.

(*È approvato*)

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Norme interpretative dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690 e successive modificazioni, in materia di trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari » (2540)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Norme interpretative dell articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690 e successive modificazioni in materia di trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z E N T I , *relatore*. Signor Presidente, nel disegno di legge n 2783, che si sta discutendo in Aula. concernente la delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato all'articolo 37 viene integralmente ripresa la normativa di questo disegno di legge, di cui quindi pregherei di rinviare la discussione, in quanto è molto probabile che il disegno di legge n. 2783 venga approvato e con esso l'articolo 37. Se però quel disegno di legge, di portata generale, non dovesse essere approvato, potremo sempre tornare ad esaminare questo disegno di legge n. 2540.

F A R N E T I A R I E L L A È molto strano che il Governo proponga in due disegni di legge diversi le stesse cose. Sarebbe auspicabile un maggiore coordinamento, nelle iniziative governative.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* Sarebbe stata al contrario cosa strana se il Governo avesse presentato, sullo stesso argomento, disegni di legge proponenti cose diverse.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Venturi ed altri: « Norme integrative della legge 7 febbraio 1958, n. 88, relativa agli Istituti superiori di educazione fisica » (2534-B)
(*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Norme integrative della legge 7 febbraio 1958, n. 88, relativa agli Istituti superiori di educazione fisica », di iniziativa dei senatori Venturi, Scarpino, Tomasucci, Schiavetti, Tullia Romagnoli Carettoni, Baldini, Stirati e Trimarchi, gia approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Essendo momentaneamente assente il relatore, senatore Limoni, prego il senatore Venturi di illustrare in sua vece le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

V E N T U R I , *f.f. relatore.* Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho già avuto occasione di intervenire su questo disegno di legge, presentato da me e da altri colleghi di tutte le parti politiche per sanare la situazione creatasi così inopinatamente a proposito dell'ISEF, cioè dell'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Urbino.

Il Ministero della pubblica istruzione, almeno stando alle sue dichiarazioni, aveva intenzione di riconoscere la validità dei corsi di studi tenutisi dal 1963 (data della domanda di pareggiamento) al 1967 (data del pareggiamento) presso l'Istituto di Urbino.

Tutte le volte però che veniva sollecitato questo pareggiamento, il Ministero eccepiva che il ritardo era dovuto non al fatto che l'ISEF di Urbino non fosse nelle condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento, ma al fatto che assieme alla situazione dell'ISEF di Urbino si volevano risolvere situazioni di altri ISEF; non essendo stato più possibile questo, nel 1967, finalmente si giunse al pareggiamento del solo ISEF di Urbino.

A questo punto si pensava che tutto fosse a posto; invece è mancato, da parte degli uffici ministeriali, il riconoscimento della validità dei corsi di studio tenuti precedentemente al pareggiamento e di conseguenza non è stata riconosciuta la validità di titolo accademico ai primi diplomi di educazione fisica rilasciati dall'ISEF di Urbino.

È chiaro quindi che non si poteva non proporre una sanatoria, anche perchè dei giovani (numerosissimi) che avevano studiato presso l'ISEF di Urbino, alcuni si erano trasferiti ad altri ISEF, presso i quali, senza incontrare alcuna difficoltà, avevano sostenuto esami piuttosto duri per conseguire il diploma.

Non sarebbe stato giusto perciò dopo tanto studio, negare ai giovani diplomati di Urbino il titolo conseguito superando tutti gli esami prescritti; per tale motivo abbiamo presentato questo modesto disegno di legge, che è già stato approvato dal Senato e ora è stato modificato dalla Camera. Nel nuovo testo si è trattato l'argomento in termini più generali, anzitutto ribadendo la validità delle norme del testo unico della legge sull'istruzione superiore (si stabilisce che hanno la qualifica di ISEF solo gli istituti che hanno ottenuto il pareggiamento e quindi, di conseguenza, che sono validi solo i corsi di studi tenutisi dopo che è stato concesso il pareggiamento); in secondo luogo, si è formulata una norma transitoria, che sana le situazioni di quegli istituti che fino ad oggi hanno svolto la loro attività nelle condizioni che sono richieste per ottenere il pareggiamento. Questa norma transitoria, che è l'articolo 3 e che in sostanza è il punto più importante del disegno di legge, si giustifica in quanto rende chiaro, una volta per tutte, che tutti i corsi di studio, in qualunque istituto siano stati fatti, saranno riconosciuti validi, purchè l'istituto relativo abbia fatto domanda di pareggiamento entro il 31 dicembre 1967, anche per l'anno accademico in cui viene emanato il decreto di riconoscimento.

A coloro che possono obiettare che vi sono molte difficoltà perchè si ottenga il pareggiamento, rispondo che questo sarà concesso dal Ministero della pubblica istruzione qualora siano riscontrati nell'istituto che ha fatto domanda di pareggiamento i requisiti necessari.

È giusto lasciare questa possibilità di sanatoria, perchè risponde a verità che coloro che si sono iscritti a questi istituti hanno ritenuto che il pareggiamento avrebbe sanato la situazione di disparità.

Ora, se a un certo momento il Ministero troverà che questi istituti hanno i requisiti per il pareggiamento, è anche giusto che intervenga una sanatoria che riconosca la validità dei corsi tenuti negli anni precedenti, in modo che coloro i quali sostengono dopo il pareggiamento l'esame per il conseguimento del diploma non vedano inficiati i loro sforzi per avere frequentato il corso nei tre anni precedenti il pareggiamento.

Penso che, per questo principio di equità, il disegno di legge possa essere senz'altro approvato dalla Commissione.

R O M A N O . Signor Presidente, lei sa che, in occasione della discussione di questo provvedimento al Senato, il nostro Gruppo espresse parere favorevole al riconoscimento dei titoli rilasciati dall'ISEF di Urbino, in quanto si trattava di un istituto serio e di una iniziativa controllata nel corso del suo svolgimento.

Alla Camera dei deputati il disegno di legge è stato invece innovato profondamente: mentre si è cercato di stabilire una posizione giusta per provvedimenti che potessero intervenire in futuro, in una norma transitoria si è voluta stabilire una deroga, che potrebbe essere assunta dal Ministero della pubblica istruzione come pretesto per il riconoscimento del titolo di studio rilasciato da istituti poco seri sorti su basi localistiche e al di fuori del controllo dell'università o comunque della Pubblica amministrazione.

Ella sa, signor Presidente, che una di queste iniziative poco serie, sorta a opera di quel tale notabile della politica e del mondo accademico salernitano, di cui si parlava nella seduta precedente, fu quella di Salerno, dove alcuni medici erano diventati improvvisamente professori universitari di anatomia o di anatomia patologica; alcuni insegnanti di educazione fisica che avevano appena frequentato i corsi dell'accademia fascista, erano diventati docenti di livello universitario, e qualche avvocato, che poteva anche essere un ottimo professionista, era diventato un pessimo professore universitario di discipline giuridiche, presso questo istituto che non è stato controllato da nessuno perchè sorto sulla base di iniziative private, sotto il patrocinio della cosiddetta « Associazione nazionale scuole italiane ».

Alla Camera dei deputati fu poi presentato un disegno di legge di sanatoria: il nostro Gruppo formulò numerose riserve; si costituì un comitato ristretto per l'esame del provvedimento, che poi non ha portato a conclusione i suoi lavori, anche se a questo provvedimento avevano purtroppo apposto la loro firma alcuni parlamentari del mio Partito.

Un'analoga iniziativa, stando a quanto dice l'Unione nazionale degli insegnanti di educazione fisica, è stata assunta a L'Aquila — mi pare — da un ospedale che ha organizzato corsi del genere, sulla validità dei quali si fanno alcune riserve. Si dice che il personale docente mancava completamente di esperienza e di capacità e non aveva comunque alcun collegamento con l'università. Si dice che erano state date presenti alle esercitazioni pratiche donne in stato di gravidanza; che molti allievi furono iscritti nonostante che non potessero frequentare i corsi organizzati da questo istituto; che altri avevano impieghi statali e quindi erano solo figurativamente iscritti all'istituto, che non frequentavano regolarmente. Si dice che alcuni di questi allievi erano in servizio militare di leva, altri addirittura avevano superato i limiti di età ed erano stati riconosciuti come atleti per poter essere ammessi a questi corsi, i quali — mi riferisco a quelli di Salerno — sono costati parecchi soldi a delle povere famiglie, illuse da un bando che era stato promulgato da questa associazione, che prometteva il riconoscimento dell'istituto ai sensi di legge.

Opportunamente il Ministro della pubblica istruzione ha resistito a riconoscere alcuni di questi istituti; senonchè, sotto la pressione costante di determinate forze locali, a un certo momento il ministro Gui ha riconosciuto l'ex ISEF di Salerno come sezione distaccata dell'ISEF di Napoli, in ciò venendo meno a un impegno che egli stesso aveva assunto nel suo Piano, nel quale era detto molto opportunamente che si sarebbe istituito un ISEF per ogni regione.

Questa è la situazione attuale. Ora, con la approvazione di questo provvedimento, onorevoli colleghi, noi diamo il riconoscimento all'ISEF di Urbino, però con la norma transitoria creiamo le premesse perchè lo stesso riconoscimento sia dato a iniziative non controllate e non controllabili.

D'altra parte, la stessa norma approvata dalla Camera dei deputati, se può andar bene, per esempio, per l'istituto dell'Aquila o per quello di Perugia, non potrebbe andar

bene per l'istituto di Salerno perchè questo non è stato riconosciuto come istituto autonomo, ma come sezione distaccata di Napoli. Allora io mi chiedo perchè si debba commettere una ingiustizia — poichè di una ingiustizia si tratta — e per quale motivo si debba commettere questa ingiustizia a favore dell'istituto dell'Aquila, escludendo quello di Salerno.

Quindi, in linea primaria, chiediamo il ripristino del testo del Senato; se questa richiesta non dovesse essere accolta, chiediamo che si accetti almeno un emendamento nel quale si riconosca che anche i titoli rilasciati dagli istituti, che sono stati riconosciuti come sezioni distaccate di altri istituti, hanno la stessa validità degli altri (davvero non si comprenderebbe per quale motivo quello che concediamo a un istituto non dobbiamo concederlo anche agli altri).

C'è ancora un altro problema: quello degli studenti iscritti ai corsi e promossi in virtù della legge n. 932 del 1966, i quali frequentavano alcuni di questi istituti privati e, proprio per aderire alla nuova impostazione che il Parlamento aveva voluto dare al problema, avevano lasciato questi istituti e si erano iscritti ai corsi previsti dalla citata legge che adesso stanno frequentando. Tali giovani, che pure avevano sostenuto degli esami che oggi non possono più avere un riconoscimento, per aver voluto seguire la via indicata dal Parlamento, si vedrebbero menomati rispetto agli altri, che hanno continuato a seguire i corsi privati e, con l'approvazione di questo disegno di legge, vedrebbero riconosciuti i loro titoli. E questo fatto è tanto più grave, onorevoli colleghi, in quanto purtroppo anche allievi iscritti ai corsi speciali di cui alla legge n. 932 del 1966 non hanno ottenuto il riconoscimento di validità del servizio scolastico già prestato, ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze. Quindi, se approvassimo questo provvedimento, si verificherebbe che i giovani che hanno voluto seguire la direttiva data dal Parlamento, e frequentato quindi i corsi non avrebbero il riconoscimento degli anni di servizio perchè si riterrebbe che questo servizio è stato prestato prima del conseguimento del titolo di studio; quelli che invece non hanno nessun anno di insegnamento, ma hanno frequentato questi corsi privati, con il riconoscimento del titolo, avrebbero immediatamente anche il diploma e potrebbero andare a insegnare scavalcando persone che insegnano già da dieci anni.

Allora, se approviamo questa norma, approviamone almeno un'altra che dica che il servizio scolastico prestato dai giovani che frequentano i corsi di cui alla legge n. 932 del 1966, è riconosciuto, ai soli fini giuridici, come se fosse prestato dopo il conseguimento del titolo. Questa è la posizione sulla quale riteniamo ci si possa muovere con serietà.

Nè ci si venga a dire che non c'è il tempo per una modifica del disegno di legge e che il provvedimento non potrebbe passare all'altro ramo del Parlamento, perchè allora ci chiederemmo come mai questo discorso non è stato fatto nell'altra sede.

Siamo al corrente dell'agitazione che c'è stata anche da parte di giovani interessati perchè il disegno di legge non fosse approvato in questi termini. Purtroppo alla Camera le cose sono andate così.

Quindi, onorevoli colleghi, mi pare che la posizione che ho illustrato sia da non sottovalutare. Questi giovani hanno avuto fiducia nelle posizioni che abbiamo assunto, nella linea che abbiamo indicato. Stanno frequentando i corsi speciali e non sarebbe giusto che fossero scavalcati da altri che hanno frequentato corsi privati, sui quali non c'è stato alcun controllo da parte di nessuno.

Quindi, ribadendo la nostra posizione, chiedo che venga ripristinato il testo approvato dalla nostra Commissione, perchè riconosciamo giusto il diritto dei giovani di Urbino che hanno seguito corsi seri e controllati dall'Università. Se si dovesse commettere quella ingiustizia, se si approvasse la norma transitoria dell'articolo 3 a favore di alcuni giovani che hanno frequentato determinati corsi, allora non dovremmo escludere coloro che hanno avuto solo il riconoscimento di sezioni staccate come quella di Salerno, e bisognerebbe tenere presenti gli interessi dei giovani che frequentano i corsi triennali e che, per seguire le indicazioni da noi pro-

poste, hanno smesso di frequentare questi istituti privati e hanno iniziato a frequentare i corsi speciali, che oltretutto costano sacrifici e anche molto denaro.

M O N A L D I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, dirò pochissime parole su questo tema.

Sul buon diritto dell'ISEF di Urbino mi pare che non ci sia discussione. In realtà l'istituto di Urbino fu fondato nel 1963 con la certezza del riconoscimento. Il riconoscimento venne nel 1967 attraverso il decreto n. 265 che non tenne conto di tutto il lavoro che era stato compiuto fino a quel tempo. Quindi si tratta di riparare a questo inconveniente e su questo credo che non ci sia discussione alcuna. Ma qui sorge il problema posto dal senatore Romano sulla pericolosità della norma transitoria introdotta dall'altro ramo del Parlamento, per effetto della quale gli stessi benefici possono essere estesi a favore di altri istituti che potrebbero non avere i requisiti che sono stati riconosciuti all'ISEF di Urbino.

Perchè il senatore Romano si è impuntato sull'ISEF di Salerno? Evidentemente egli ne conosce meglio di tutti noi la situazione, essendo di quelle parti. Non so quanto ci sia di vero in tutto ciò che egli ha affermato: a me consta semplicemente un fatto.

A me consta soltanto che l'Istituto di Salerno è controllato dallo stesso direttore dell'ISEF di Napoli.

R O M A N O . Perchè è una sezione distaccata dell'ISEF di Napoli.

M O N A L D I . Se oggi è stato riconosciuto come sezione distaccata dell'ISEF di Napoli ed è controllato dallo stesso direttore, debbo allora ritenere che esistano i requisiti necessari per il riconoscimento di questo istituto. Tuttavia onorevoli colleghi, a me non sembra che lo spirito e la lettera delle norme transitorie dell'articolo 3 prevedano necessariamente il riconoscimento di altri istituti, perchè questo riconoscimento è naturalmente subordinato ad un decreto il quale, a sua volta, non può prescindere dai requisiti che gli istituti debbono avere. È chiaro che il Ministero, prima di emettere i decreti di riconoscimento, accerterà se gli istituti interessati abbiano o meno i requisiti necessari.

Non mi sembra, quindi, che spetti a noi, in questa sede, valutare se l'istituto di Salerno o un altro qualsiasi sia in possesso di certi requisiti, perchè questo è compito del Ministero D'altra parte, io debbo sottolineare l'inopportunità di apportare delle modifiche, anche se ragionevoli, al disegno di legge, perchè ciò, dal momento che siamo alla fine della legislatura, significherebbe insabbiare il provvedimento stesso. Se il senatore Romano, comunque, ritiene veramente che possa esserci un pericolo nell'applicazione dell'articolo 3, può benissimo presentare un ordine del giorno sollecitando il Governo ad accertare l'esistenza dei requisiti necessari da parte dei vari istituti quando procederà al riconoscimento dei medesimi.

R O M A N O Nel caso dell'istituto di Salerno non può più farlo, perchè l'istituto ha già ottenuto il riconoscimento ma come sezione distaccata dell'ISEF di Napoli.

M O N A L D I . Perchè allora accalorarsi tanto in questo senso? Non riesco proprio a comprenderlo! Comunque, è certo che lei può presentare un ordine del giorno, invece dell'emendamento, sollecitando il Governo ad accertare l'esistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dei vari istituti; e mi sembra che, in questi termini, il disegno di legge possa essere approvato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

S C A R P I N O . Vorrei fare alcuni rilievi, che emergono dall'esame degli articoli 1 e 3 del disegno di legge.

Se non ricordo male, in sede di discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, richiamandoci spesso al Piano della scuola ci siamo riferiti, per quanto riguarda il settore dell'educazione fisica, a quella parte del Piano stesso nel quale il ministro Gui si dimostra alquanto critico nei confronti di queste iniziative che tendono

a dar vita ad istituti di educazione fisica: il Piano, in argomento, infatti, è critico al punto da ammettere che tali iniziative vanno senz'altro scoraggiate e che tutto il settore deve essere riformato, in maniera da rispondere alle esigenze della scuola italiana in generale, soprattutto in vista di una collocazione particolare che la educazione fisica deve avere nella scuola elementare, nella scuola media inferiore, nella scuola secondaria superiore e addirittura nell'Università.

Ora, la domanda che rivolgo ai colleghi della maggioranza è la seguente: come mai all'articolo 1 di questo disegno di legge si parla di decreti di riconoscimento, facendo riferimento ad un certo articolo della legge del 1958, n. 88, che per molti versi voi stessi considerate superata e degna soltanto di essere archiviata, per una sua sostanza che richiama un po' quella che era la collocazione dell'educazione fisica nel deprecato ventennio? Come mai voi dite che questi decreti hanno effetto per i corsi che si terranno a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di emanazione dei decreti medesimi? Allora, volete istituzionalizzare il fatto che ognuno è libero di prendere iniziative, e di brigare poi, con mezzi che non vogliamo ora qualificare, per avere il riconoscimento, a detrimento di quella formazione professionale specializzata che deve avere l'insegnante di educazione fisica!

La proposta di legge da noi sottoscritta partiva dalla premessa che il Governo, prima di riconoscere il pareggiamento dell'ISEF di Urbino, aveva aspettato alcuni anni e aveva voluto controllare il funzionamento e la serietà del piano di studi dello istituto medesimo. E da qui nasceva l'opportunità di riparare ad una ingiustizia nei confronti di coloro che avevano, dopo il riconoscimento e non prima, concluso il corso triennale di studi. In questi termini, il Senato l'aveva accettata, anche se allora l'onorevole Romita, se non vado errato, rilevò i pericoli che un precedente del genere avrebbe comportato.

I casi, quindi, onorevole Romita, sono due: o la maggioranza di centro-sinistra è coerente con quanto ha affermato il ministro Gui, nel senso di scoraggiare le cosiddette libere iniziative; oppure dà la stura a queste iniziative. Ma in tal caso non si procederà in base a quei criteri che, nel settore dell'educazione fisica, potranno dare risultati veramente innovatori. Questo è il rilievo che volevo fare, richiamando l'impegno che, attraverso un ordine del giorno sottoscritto anche dal collega Stirati, sollecitammo da parte del Governo, perchè intervenisse con una iniziativa legislativa che collocasse l'educazione fisica al suo giusto posto, che riconoscesse agli insegnanti di educazione fisica il diritto a laurearsi, cioè a seguire dei corsi di laurea di tipo universitario.

Per concludere, preferirei personalmente che si ritornasse al testo da noi approvato, che si riconoscesse la validità del titolo conseguito presso l'Istituto di Urbino e che, alla prossima legislatura, si affrontasse il problema anche degli altri ISEF e si vedesse insieme, responsabilmente, come renderli veramente efficienti, a quei livelli di preparazione e formazione culturale e professionale, quali lo stesso ministro Gui indica e sottolinea nel suo Piano.

D O N A T I . Non comprendo assolutamente il senso di questo disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Vorrei, quindi, alcune informazioni, e la prima è la seguente: qual è il significato dell'articolo 1? Mi sembra che non significhi nulla perchè non fa altro che ripetere ciò che la legge, oggi operante, ha già sancito. L'articolo 2 non ha nessuna consistenza, perchè riguarda soltanto una questione di denominazione; l'articolo 3, poi, mi sembra abnorme. Il principio della retroattività lo capisco poco, ma lo capisco ancor meno se applicato ad istituti che il Ministero non ha parificato, Sono cose abnormi. Ma entriamo nella sostanza e chiediamoci: qual è il risultato di questa « leggina »? La sostanza a mio avviso è che, dopo Urbino, si è voluta anche Perugia; e dopo Perugia, l'Aquila e quindi, in fine, Salerno.

Due anni fa noi abbiamo approvato (ma io votai contro) un provvedimento che ha istituito, per coloro i quali insegnavano da dieci o quindici anni educazione fisica, dei

corsi speciali di durata triennale, comprendenti delle discipline teoriche (da seguire nel corso dell'anno) e insegnamenti pratici da seguirsi obbligatoriamente, d'estate, presso gli ISEF, con tutti gli oneri ed i sacrifici che voi potete ben intendere.

Questa gente, quanto meno, ci ha rimesso molti soldi per spostarsi dalla propria città e per sostenere gli oneri di questa leva: ora sarebbe di improvviso scavalcata da signori che non hanno fatto un giorno di servizio ma hanno optato per la legge più semplice, e quindi corre il rischio di rimanere senza il pane. Questo problema è ormai generale, perchè, come al solito, queste leggine favoriscono Tizio e danneggiano Caio. Ma perchè succede questo? Il fatto è che ci sono sempre validi protettori di particolari settori e categorie. Ma a me queste cose non piacciono ed è per questo che non sono certo favorevole all'approvazione di questo disegno di legge

ROMITA *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, in occasione della prima discussione del disegno di legge del senatore Venturi, il Governo aveva detto chiaramente quale era la sua posizione, che discendeva da una interpretazione, sia pure discussa, di alcuni articoli del testo unico sull'istruzione superiore, secondo i quali questo riconoscimento doveva cominciare ad aver valore dall'anno successivo a quello in cui era stato concesso. Il Governo disse anche che, ferma restando questa sua interpretazione, non poteva non accettare soluzioni particolari che il Senato e la Camera avessero proposto per tenere conto, da un lato, di certi ritardi che si hanno nei riconoscimenti (indipendentemente dal merito delle istituzioni che li chiedono) e dall'altro di certi legittimi diritti maturati da coloro che avevano seguito questi corsi. Disse però anche che non intendeva riconoscere a questi provvedimenti particolari, in specie a quello per Urbino, alcun valore di precedente, e che cioè restava per il Governo immutata la posizione e l'interpretazione che esso dava degli articoli del testo unico sull'università.

La Camera dei deputati ha ritenuto che queste assicurazioni e questi orientamenti del Governo non dessero garanzie sufficienti e che invece l'approvazione del disegno di legge di Urbino potesse costituire un precedente per l'avvenire e allora ha proposto di chiarire in vie definitiva il regime dei riconoscimenti degli ISEF, stabilendo una volta per tutte, e con una ripetizione non inutile, l'interpretazione della legge data dal Governo, non inutile perchè, ripeto, quest'interpretazione era contestata e discussa; in questo modo però si chiude il capitolo dei riconoscimenti discutibili o pericolosi e si fissa una disciplina precisa.

In questo modo il Governo ritiene che non ci si trovi più di fronte alla leggina tanto deprecata dal senatore Donati, ma di fronte ad un provvedimento che fissa una disciplina chiara e precisa, dopo la quale il Governo, in perfetta tranquillità di coscienza, non accetterà più nessuna deroga. Si fissa qui una disciplina molto più rigorosa di quella che si sarebbe avuta con la semplice approvazione del provvedimento a favore di Urbino, perchè non c'è dubbio che esso avrebbe costituito un precedente e sarebbe stato difficile poi per il Parlamento ed il Governo trovare la forza di dire di no ad altri provvedimenti di questo tipo. Mi pare quindi che si tratti di un criterio razionale e di carattere generale, che toglie tutto quanto di pericoloso e di discrezionale poteva presentare l'originaria proposta.

All'articolo 1, ad esempio, si stabilisce che anche le modifiche degli statuti hanno decorrenza a partire da un anno dopo il riconoscimento ed è questa una norma che chiarisce una situazione molto nebulosa, perchè, se l'intenzione originaria era stata proprio questa, essa era stata contestata e discussa e non dava una forza sufficiente al Governo per potersi opporre, non dico al provvedimento di Urbino che nel merito era giustificato, ma ad eventuali successivi provvedimenti dello stesso genere.

Mi pare che il carattere di salvaguardia della serietà delle istituzioni destinate all'insegnamento dell'educazione fisica, che assume questo elemento, sia ancora accentuato dall'articolo 2, in cui come ulteriore salva-

guardia si impedisce che un qualunque istituto, comunque organizzato e portato avanti per iniziativa privata, possa denominarsi ISEF.

Il titolo di ISEF viene concesso solamente agli istituti che abbiano avuto il riconoscimento dei loro statuti, cioè a quelli che siano diventati veramente istituti pareggiati.

Questo è lo stesso criterio che è stato seguito per la legge universitaria, nella quale si stabilisce che non si possono chiamare università quelle che non siano statali o libere, nel senso che questa parola ha nel campo universitario, ovvero università pareggiate soggette a tutte le garanzie delle università statali.

Mi pare che l'articolo 2 aggiunga, contro gli abusi che si possono temere in questo settore, un'ulteriore garanzia.

L'articolo 3 ha avuto la funzione di salvaguardare le situazioni in atto, quali possono essere quella dell'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino, per il quale il Senato si era già espresso favorevolmente, e quella dell'Istituto superiore di Perugia. La situazione di questa città è analoga a quelle già evidenziate; infatti in questa città vi è un ISEF, riconosciuto da poco, per il quale adesso si stanno organizzando manifestazioni e pressioni per ottenere lo stesso tipo di riconoscimento che si chiedeva per Urbino e per l'ISEF di Palermo, già riconosciuto anch'esso.

Gli istituti che attendono questo riconoscimento, ma che hanno già presentato domanda per ottenerlo, sono soltanto due, di cui uno è quello annesso all'Università di Milano; questo non ha ancora avuto il riconoscimento per le ragioni che hanno ritardato il riconoscimento all'istituto di Urbino. L'istituto di educazione fisica annesso all'Università di Milano sarà presto riconosciuto anch'esso, in quanto sembrava ingiusto escludere quest'istituto — che dà tutte le garanzie degli altri istituti — da questo riconoscimento di retroattività quando, per ragioni puramente logistiche del Ministero, le ispezioni necessarie per addivenire al riconoscimento si erano verificate nel mese di gennaio, anzichè nel mese di dicembre.

Un secondo istituto che ha la domanda di riconoscimento pendente è quello dell'Aquila; per questo esistono quelle ragioni di riserva da parte del Ministero, che sono state già ricordate: ragioni che non cadranno affatto in forza di questo provvedimento, ma cadranno quando ci saranno motivi di merito per farle cadere.

Con questo disegno di legge non si moltiplicano i riconoscimenti, non si obbliga il Ministero a dare riconoscimenti immeritati, e neanche si sollecita il parere del Ministero: si cerca di mettere soltanto sullo stesso piano le situazioni esistenti che sembra inevitabile sanare. Con questo disegno di legge si chiude una lunga parentesi di disordine stabilendo una disciplina precisa, per cui d'ora in poi sarà chiaro che nessun istituto di educazione fisica si potrà chiamare ISEF, se prima non avrà avuto il riconoscimento; sarà anche chiaro inoltre che la validità dei corsi avrà inizio soltanto dall'anno successivo a quello in cui è avvenuto il riconoscimento dell'istituto.

Non siamo quindi di fronte ad una « leggina », ma ad un disegno di legge che fissa delle norme generali valevoli per tutte queste situazioni: lo ripeto.

Il senatore Romano ci ha ricordato il caso di Salerno e ci ha voluto rammentare l'atteggiamento di riserva assunto dal Gruppo comunista alla Camera nei confronti del riconoscimento di validità retroattiva dell'ISEF di Salerno. Vorrei ricordare al senatore Romano che l'atteggiamento del Governo sulla questione è stato ancora più deciso di quello del Gruppo comunista. È inesatto dire che con questo disegno di legge il Governo vuole dare dei riconoscimenti non giusti, in quanto alla Camera il Governo ha smentito recisamente che quell'istituto fosse riconosciuto e ha, anzi, ammonito i giovani a non frequentarlo.

Francamente, non capisco come poi possa conciliarsi l'atteggiamento del senatore Romano, così decisamente contrario ad un eventuale riconoscimento della retroattività dell'ISEF di Salerno, con l'emendamento che presenta in subordine. Salerno infatti non ha un istituto normale, bensì uno che, dopo aver seguito una disciplina diver-

sa e particolare, è stato trasformato in sezione staccata dell'ISEF dell'università di Napoli. In questo caso, non si ritiene perciò che esistano le condizioni necessarie per il riconoscimento della validità retroattiva dei corsi, mentre invece, ripeto per altri casi si riconosce la sussistenza di queste condizioni. Questa è la ragione per cui l'istituto di Salerno non viene preso in considerazione dal Governo.

Per quanto riguarda l'istituto dell'Aquila, ho già detto che questo provvedimento non accelera, nè facilita, nè tanto meno costringe il Governo ad un suo riconoscimento: per esso verrà seguita la normale procedura, onde avere tutte le garanzie necessarie prima di concedere il riconoscimento.

Per il resto si possono riprendere le considerazioni espresse dal senatore Romano; con questo provvedimento non si mortificano le rivendicazioni giustificate delle famiglie degli allievi; non si riconoscono iniziative incontrollate, ma si dà una regola precisa al Governo ed al Parlamento per procedere al riconoscimento della validità retroattiva di questi istituti.

Le stesse cose potrei dire al senatore Scarpino il quale, tra le altre preoccupazioni, a cui ho già cercato di rispondere, ha espresso anche la seguente: mentre in sostanza con il provvedimento per Urbino si convalidava il titolo che fosse stato ottenuto dopo il riconoscimento dell'istituto, con questo disegno di legge, invece, la convalida del titolo rilasciato da altri istituti precederebbe il riconoscimento di questi.

Vorrei che il senatore Scarpino portasse la sua attenzione sull'articolo 3, il quale riconosce retroattivamente la validità dei corsi, però fino al limite della durata legale dei corsi; quindi non ci sarà nessuno che abbia ottenuto il titolo prima del riconoscimento, che si veda convalidato questo titolo, neanche in sede di norma transitoria.

Per il senatore Donati ho già cercato di chiarire il significato degli articoli 1, 2 e 3: non ho nulla da aggiungere in proposito.

Per quanto riguarda il problema di coloro che hanno frequentato i corsi degli altri istituti, mi pare che, sotto il profilo del riconoscimento della frequenza, in questo modo si venga a sanare la situazione difficile di questi ISEF. Se invece vogliamo riferirci alla situazione che il senatore Romano indicava nel suo emendamento, cioè al riconoscimento della validità dei corsi triennali ai fini della concessione degli incarichi e delle supplenze, debbo far presente che questo problema è oggetto di un'apposita proposta di legge d'iniziativa del deputato Finocchiaro ed altri, che è stata approvata tra giorni fa dalla Camera e che è stata già annunziata al Senato: essa estende a coloro che, iscritti già negli elenchi speciali, hanno frequentato dei corsi estivi allora esistenti e compresi nella norma transitoria dell'articolo 3, la possibilità di vedere riconosciuto il servizio prestato, come elemento determinante per l'assegnazione degli incarichi e delle supplenze.

Quindi io pregherei il senatore Romano di ritirare l'emendamento, da riproporre, se mai, in sede di esame della proposta di legge dei deputati Finocchiaro ed altri, se essa non sarà di sua soddisfazione.

D O N A T I . Non conosco quella proposta di legge, ma se questo problema viene in essa risolto, anche molte delle mie preoccupazioni al riguardo sono superate.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Senatore Romano, mantiene il suo emendamento principale, tendente al ripristino del testo del Senato?

R O M A N O . Lo mantengo

P R E S I D E N T E . Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Romano e non accolto dal Governo, tendente a ripristinare il testo del Senato, di cui do lettura:

Articolo unico.

Nella prima applicazione dello statuto concernente l'istituzione in Urbino di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, n. 265, il di-

ploma in educazione fisica conseguito, nei mesi di giugno-luglio 1967 dopo la frequenza del corso triennale di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica e comunque successivamente alla entrata in vigore dello statuto medesimo, da parte di coloro che in detto Istituto siano stati ammessi essendo in possesso del prescritto titolo di istruzione secondaria di secondo grado, ha valore di qualifica accademica a norma dell'articolo 3, titolo I, del menzionato statuto.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

I decreti di riconoscimento degli Istituti superiori di educazione fisica, di cui all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, hanno effetto per i corsi che si terranno a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di emanazione dei decreti. La medesima norma si applica per le eventuali modifiche degli statuti degli Istituti superiori di educazione fisica.

(*È approvato*).

Art. 2.

La denominazione di Istituto superiore di educazione fisica, di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, è attribuita esclusivamente agli Istituti di cui siano stati approvati gli statuti a norma dell'articolo 28 della suddetta legge.

(*È approvato*).

Norma transitoria.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge i decreti di riconoscimento degli Istituti superiori di educazione fisica già emessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge stessa, o che saranno emanati a seguito di domande presentate entro il 31 dicembre 1967, hanno effetto anche per i corsi tenuti nell'anno accademico in cui è stato emanato il decreto di riconoscimento; nonchè negli anni precedenti entro il limite massimo della durata legale del corso.

A quest'articolo è stato presentato dal senatore Romano il seguente emendamento: dopo le parole: « degli Istituti superiori di educazione fisica », aggiungere le seguenti: « o di istituzione di sezioni distaccate di altri istituti », non accolto dal relatore nè dal Governo.

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

L I M O N I , *relatore*. Volevo chiedere all'onorevole rappresentante del Governo se l'omissione che in quest'articolo 3 viene fatta, rispetto all'articolo unico del Senato, della disposizione relativa al possesso del prescritto titolo di istruzione secondaria di secondo grado, abbia o meno rilevanza. Gli effetti del riconoscimento si applicano a cominciare dall'anno in cui il decreto è emesso ed ha valore di sanatoria per i corsi iniziati nel triennio precedente. Però questi effetti di sanatoria avvenivano esclusivamente nei confronti degli studenti in possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado. Ora domando se, non facendosi più tale cenno nell'articolo 3, possa avvenire che sia riconosciuto come valido anche il diploma rilasciato ad allievi che non siano in possesso di questo titolo di studio, che è indispensabile per essere ammessi al corso.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Può darsi che la precisazione contenuta nel testo di legge originario rendesse ancora più incisiva questa esigenza, ma non c'è dubbio che nell'atto stesso in cui si riconosce la validità retroattiva di questi corsi, si estendono ad essi tutte le condizioni prescritte per i corsi ufficiali.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

È stato presentato dai senatori Romano, Piovano e Scarpino un emendamento tendente ad aggiungere il seguente articolo 4: « Ai soli fini giuridici il servizio prestato da coloro che, già iscritti negli elenchi speciali, frequentino i corsi istituiti con legge n. 932 del 1966, è riconosciuto valido come se fosse stato prestato dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio ».

Lo pongo ai voti.

(*Non è approvato*)

Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Romano il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, nell'approvare il disegno di legge: " Norme integrative della legge 7 febbraio 1958, n. 88, relativa agli Istituti superiori di educazione fisica ", impegna il Governo ad estendere agli allievi dell'ISEF di Salerno — sezione distaccata di quello di Napoli — i benefici di cui all'articolo 3 ».

R O M A N O . Non credo che sia necessario illustrare quest'ordine del giorno: una volta concesso il beneficio di cui all'articolo 3 agli allievi di tutti gli altri ISEF, non mi sembra giusto che si debbano escludere gli allievi dell'ISEF di Salerno, perchè questo, piuttosto che come istituto autonomo, è stato riconosciuto come sezione distaccata dell'ISEF di Napoli.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo posso accettare come raccomandazione, ma non come impegno.

R O M A N O . Lo mantengo: desideriamo impegnare il Governo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'ordine del giorno, non accettato dal Governo.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera.

(*È approvato*)

Discussione e rinvio del disegno di legge, di iniziativa del senatore Genco: « Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nella scuola dell'ordine medio tecnico, statale, parificata e legalmente riconosciuta, per il laureato in ingegneria abilitato all'esercizio della professione di ingegnere » (1580)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Genco: « Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nella scuola dell'ordine medio tecnico, statale, parificata e legalmente riconosciuta, per il laureato in ingegneria abilitato all'esercizio della professione di ingegnere ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E L L I S A R I O *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, presentato dal senatore Genco nel marzo del 1966, dette norme particolari per quanto riguarda la validità del titolo di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere ai fini dell'insegnamento di materie tecniche e professionali nella scuola dell'ordine medio tecnico, statale, parificata e legalmente riconosciuta: esso prevede, in sostanza, che l'ingegnere abilitato all'esercizio della professione possa accedere all'insegnamento senza ulteriori esami.

Il disegno di legge trova la sua giustificazione soprattutto nel fatto che l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere è un titolo molto serio e costituisce il riconoscimento più ambito della capacità tecnica acquisita nel corso degli studi. Rispetto ad essa, il titolo di abilitazione all'insegnamento appare subordinato, e quindi superfluo. Tutti sappiamo che nelle nostre scuole d'indirizzo tecnico e professionale si va sempre più manifestando una carenza del personale insegnante al livello dei laureati in materie tecniche e, specificamente, in ingegneria; la situazione, anzi, è giunta ad un punto di gravità tale per cui, non solo abbiamo una quantità di cattedre sco-

perte, ma rileviamo che i programmi oggi in vigore negli istituti tecnici e professionali si presentano ormai arretrati e inadeguati di fronte agli enormi e rapidi progressi della tecnica e della scienza.

Questa situazione di evidente disagio per la scuola dell'ordine medio tecnico non appare transitoria e risolvibile allo stato delle cose; anzi è prevedibile che peggiori nettamente a causa dell'aumento del numero degli allievi, conseguente alla necessità di uno sviluppo tecnico ed economico cui il Paese non può sottrarsi. Io credo che la Commissione debba tener conto di ciò che la nostra società oggi chiede alla scuola e cui questa non sarebbe in grado di soddisfare se non disponesse di personale veramente qualificato all'insegnamento.

L'ingegnere docente, umanisticamente e tecnicamente ben dotato, opera nella scuola dell'ordine medio tecnico come elemento essenziale e insostituibile di sintesi tra umanesimo e tecnica di ogni settore; ad esso può essere demandato il compito di migliorare la formazione e la preparazione specifica dei tecnici a livello intermedio. È quindi indispensabile predisporre immediatamente delle norme che favoriscano effettivamente la immissione nella scuola di un numero adeguato di validi ingegneri.

A questo punto sorge un problema: è quello della valutazione della capacità didattica del soggetto, a proposito della quale, diciamolo francamente, non abbiamo ancora trovato un sistema adeguato, tanto vero che da anni discutiamo sui corsi abilitanti. Attualmente, infatti la capacità didattica viene valutata attraverso l'esame di abilitazione e si basa su una lezione fittizia per il cui svolgimento l'ingegnere non può avvalersi della determinante presenza di una scolaresca con la quale abbia già stabilito una sia pur rapida intesa umana, indispensabile per adattare la materia alle diverse caratteristiche degli allievi. Penso, quindi, che sotto questo aspetto bisognerebbe integrare il presente disegno di legge, proponendo qualcosa che possa anche garantirci circa la capacità didattica degli interessati. A tale scopo potrebbe essere opportuna, ad esempio, la richiesta di un certo numero di anni d'insegnamento, aggiungendo magari anche quella di un colloquio, per sostituire appunto quel famoso esame di abilitazione.

M O R A B I T O Ma ciò che lei sta dicendo è in contraddizione con quanto ha detto prima. Lei, infatti, ha affermato che la preparazione dell'ingegnere per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione è di gran lunga superiore a quella che viene richiesta per l'abilitazione all'insegnamento. Il disegno di legge, poi, subordina questo speciale tipo di abilitazione al parere di un ispettore, il quale, ovviamente, non si limiterà a prendere atto del giudizio del preside, ma seguirà anche attentamente l'insegnante. È chiaro che, se dobbiamo avere fiducia nella scuola, dobbiamo anche credere nella sorietà delle ispezioni.

B E L L I S A R I O , *relatore*. Quello che sta dicendo il collega Morabito potrebbe essere uno degli strumenti utili per accertare la capacità didattica di questi insegnanti; si potrebbero anche fare dei corsi di didattica durante il tempo in cui insegnano, così come si possono trovare altri diversi strumenti: non intendo certo irrigidirmi su quanto ho indicato prima. So che il Governo ha predisposto peraltro — d'accordo con i rappresentanti della categoria degli insegnanti ingegneri — un nuovo testo della legge: per guadagnare tempo, pregherei il rappresentante del Governo di sottoporlo all'esame della Commissione.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* Il nuovo testo che il Governo presenta risponde a molte delle preoccupazioni e delle indicazioni che ha testè esposte l'onorevole relatore, e cerca anche di ovviare a qualche inconveniente che il testo originario avrebbe potuto determinare. In sostanza, anche se le ragioni che militano a favore della concessione dell'abilitazione all'insegnamento a coloro che hanno l'abilitazione professionale valgono prevalentemente, se non esclusivamente, per gli ingegneri e relativamente alle materie

indicate nel testo in esame, altre categorie, creatosi questo precedente, potrebbero aspirare al medesimo tipo di trattamento. Non escludiamo che, in seguito ad una diversa organizzazione degli studi, si possa giungere per tutti ad una laurea abilitante, ma allo stato attuale dell'organizzazione degli studi è sembrato pericoloso che sulla scia degli ingegneri si ponessero altre categorie.

L'altra preoccupazione espressa dall'onorevole relatore, riguarda l'accertamento di una capacità didattica che non si avrebbe attraverso l'automatismo previsto dal testo originario. Per queste ragioni il Governo propone un nuovo testo, pur riconoscendo la validità sostanziale delle preoccupazioni che hanno spinto il senatore Genco a farsi promotore del provvedimento. Il nuovo testo è il seguente:

Art. 1.

Fino a quando non saranno modificate le classi di esami di abilitazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, in rapporto ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici adottati con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 ed ai programmi d'insegnamento in vigore negli istituti professionali, i laureati in ingegneria, iscritti all'albo professionale per l'esercizio della professione di ingegnere, in servizio da almeno due anni scolastici, anche non consecutivi, con qualifica non inferiore a buono, in qualità di insegnanti non di ruolo di materie tecniche negli istituti tecnici agrari, industriali, per geometri e nautici o negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, agrari e per attività marinare, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento della materia tecnica della quale sono stati incaricati nell'ultimo degli anni di anzianità suindicati, in base all'esito favorevole di un'ispezione e di un colloquio, diretti ad accertare la cultura e le capacità didattiche.

Il colloquio di cui al precedente comma sarà sostenuto a conclusione di appositi corsi, le cui modalità di effettuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

L'abilitazione all'insegnamento conseguita ai sensi della presente legge è valutata, nei concorsi a cattedre e nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi e delle supplenze, con il punteggio minimo delle abilitazioni per esame, fatta salva, a parità di punteggi, la precedenza dell'abilitazione per esame.

Ai fini di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno determinate le materie da considerare tecniche.

In sostanza, signor Presidente, qui si aggiungono al requisito dell'abilitazione professionale per l'iscrizione agli albi professionali quelli dell'ispezione e del colloquio e inoltre (e questo rappresenta una novità) si istituiscono appositi corsi di preparazione, al termine dei quali saranno effettuati i colloqui in parola. D'altra parte, rispetto al testo originario si richiedono solo due anni d'insegnamento invece di tre. Inoltre si dà al testo (e questo è importante) il senso di una norma transitoria, che viene emanata in attesa di una nuova e generale disciplina per le abilitazioni in rapporto alle varie materie di insegnamento. Con l'articolo 2 si dà una valutazione a questa abilitazione giustamente inferiore a quella conseguita per esame, a riconoscimento dell'impegno di coloro che hanno sostenuto l'esame. Infine si fa ricorso ad un decreto del Ministro per la chiara indicazione delle materie tecniche per cui può valere questo tipo di abilitazione.

L I M O N I . A me sembra che il nuovo testo (salvo lo scopo di riconoscere come abilitati all'insegnamento coloro che sono abilitati all'esercizio della professione) si diversifichi parecchio da quello originale. Credo comunque che a questo punto sarebbe opportuno rinviare l'esame del disegno di legge, per dar tempo a tutti i membri della Commissione di analizzare il nuovo testo ed elaborare gli eventuali emendamenti.

Questo è necessario soprattutto perchè neppure con l'attuale stesura è facile superare l'obiezione che può sorgere spontaneamente: come mai riconosciamo agli effetti dell'insegnamento un titolo di abilitazione che serve per l'esercizio della professione ed ha, quindi, ben altre finalità? È vero infatti che si tratta di persone che hanno (o che almeno dovrebbero avere) una specifica competenza, ma il problema è di trovare un sistema valido per accertarla, soprattutto perchè ci stiamo occupando di una materia che ha subìto negli ultimi tempi un'evoluzione impressionante, e non so quindi se gli strumenti di accertamento previsti siano in grado di dare sufficienti garanzie circa il possesso, da parte di questi professionisti, di quella cultura aggiornata che è indispensabile per formare adeguatamente le nuove leve.

Non vedo perchè questi benefici non possono essere estesi anche ad altre categorie; così i farmacisti potrebbero essere abilitati all'insegnamento di materie scientifiche, così i procuratori legali potrebbero essere abilitati ad insegnare materie giuridiche.

A me sembra che queste norme siano più innovative di quanto non si voglia credere e che possano dare il via ad una serie di riconoscimenti di abilitazioni, che non so dove ci porterà. Non ho niente in contrario ad accettare un metodo nuovo, con cui riconoscere la capacità didattica di alcune categorie di professionisti, però sono dell'opinione che questo sistema vada introdotto in linea generale per tutte le categorie di professionisti, non solo per gli ingegneri.

Per quanto riguarda il testo presentato dal Governo, che modifica il disegno di legge iniziale, mi riservo di fare le mie osservazioni, quando avrò la possibilità di studiarne dettagliatamente le singole disposizioni.

S P I G A R O L I . Colgo l'occasione dalla discussione di questo disegno di legge, per fare presente che sarebbe necessario che il problema delle abilitazioni venisse discusso e risolto in modo radicale, in quanto la situazione attuale è molto preoccupante.

Ho avuto l'opportunità di sottolineare questo stesso problema in occasione della discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione nel 1966; in quell'occasioni misi in rilievo come l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, abbia creato una sperequazione tra il sistema di abilitazioni che attualmente si segue per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria superiore e il sistema che viene seguito per le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie inferiori.

La sperequazione è data dal fatto che è molto più facile ottenere l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori, che nelle scuole secondarie inferiori; questa situazione ha dato luogo alla presentazione di quei disegni di legge, che noi conosciamo bene e che hanno lasciato traccia di sè nel disegno di legge n. 2751, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.

Invece di preoccuparci di prendere provvedimenti in relazione ad aspetti particolari del problema, dobbiamo deciderci ad affrontarlo in maniera radicale; una delle prime soluzioni sarebbe quella di rendere più facile il conseguimento delle abilitazioni per l'insegnamento nella scuola secondaria inferiore semplificando alcune prove ed eliminandone altre che sono superflue. Per questo motivo mi sembra ancora preferibile il concorso per la cattedra che sia anche abilitante, quando non si voglia adottare la saggia soluzione adottata a proposito della Università calabra, per cui facendo l'esame di laurea si acquisisce anche l'abilitazione.

Questa mia osservazione sembrerà ancor più giusta, se si pensa al ridotto numero di giovani che si indirizzano alla carriera scolastica: le prove cui devono sottoporsi sono eccessive, eccessivi sono anche gli ostacoli che devono superare per inserirsi in una carriera che non è, in fin dei conti, una delle più brillanti.

Trovo più che giusto, comunque, che gli ingegneri, che, prima di giungere ad insegnare devono sostenere ben tre tipi di esami diversi ma ugualmente difficili, ottengano l'abilitazione all'insegnamento e perciò mi

associo a coloro che approvano questo disegno di legge, tanto più in quanto il Governo ha presentato un nuovo testo, che prefigura alcune prove di esame che tendono anche all'accertamento dell'attitudine didattica dei concorrenti, oltre che della loro preparazione culturale professionale.

Purtroppo devo confessare, d'altro canto, che è difficile sfuggire alla logica stringente delle argomentazioni portate dal collega Limoni.

Io non capisco davvero che differenza ci sia tra l'abilitazione all'esercizio professionale degli ingegneri e l'abilitazione all'esercizio professionale degli avvocati che insegnano materie giuridiche nell'ambito degli istituti tecnici.

Quindi a me sembra veramente incoerente non prendere in considerazione tutte le abilitazioni all'esercizio professionale che possono essere conseguite da professionisti chiamati poi ad insegnare determinate materie, nell'ambito soprattutto dell'istruzione tecnica.

Ad ogni modo, se si ritiene di voler più attentamente considerare e approfondire il problema, io ritengo che si possa anche accettare questa soluzione limitata; però penso che sarà difficile resistere alle pressioni che verranno in seguito affinchè il provvedimento sia esteso ad altre categorie. Sarebbe quindi opportuno, attraverso una breve riflessione, senza aspettare pressioni esterne e senza ricorrere a nuove leggine, cercare di disciplinare, in un unico provvedimento, tutta la materia.

G E N C O . Ho dovuto assentarmi brevemente per prendere parte ad una votazione nella Commissione della quale faccio parte. Non so che cosa sia stato detto nel frattempo; ho ascoltato le proposte del Sottosegretario e devo dire che non credo che il sindacato degli ingegneri docenti abbia proposto il colloquio, perchè l'esito dell'ispezione, dopo due anni d'insegnamento, dovrebbe rendere superfluo il colloquio.

Ma quello che mi preoccupa è la innovazione relativa ai corsi per l'abilitazione: forse il sindacato non si è reso conto neanche della complessità della questione. Ma allora questi corsi come, dove e quando dovrebbero aver luogo? Un corso può durare tre giorni come può durare tre mesi. Prendiamo ad esempio, signor Presidente, la provincia di Bari, che io conosco bene e che conosce bene anche lei. Vi sono in provincia di Bari nove istituti tecnici per geometri, quattro o cinque istituti tecnici industriali, un istituto tecnico nautico, tre istituti tecnico-agrari e ci sono anche gli istituti professionali. I corsi dove dovrebbero aver luogo? Da chi dovrebbero essere fatti? Quanto dovrebbero durare?

P R E S I D E N T E . Precisarlo è compoto dell'Esecutivo.

G E N C O . Esatto. Ma il Potere legislativo deve dare delle indicazioni. Io vorrei fornirne qualcuna. È indubitato che reperire oggi gli ingegneri per l'insegnamento delle materie tecniche è quanto mai difficile, perchè a questi lo Stato offre uno stipendio iniziale di 120-130 mila lire al mese per 18 ore d'insegnamento.

Ora, un ingegnere il quale non avesse altro da fare che una perizia giudiziaria al mese — incarico non difficile da aversi, specie nelle sedi di pretura o di tribunale — quale incentivo avrebbe a fare l'insegnante? E non esiste più neanche la passione che ha animato i nostri verdi anni, giacchè anch'io sono entrato a 24 anni come professore di ruolo negli istituti tecnici e, anche se ho avuto molte occasioni nella mia giovinezza per evadere dall'ambiente della scuola, non l'ho fatto proprio per quella passione che mi ha tenuto legato alla scuola e che ha fatto di me — se mi si consente l'espressione — un professore di media forza, se è vero, come è vero, che nel 1935 ho avuto il merito distinto e l'idoneità a preside, cosa difficile allora poichè erano ben noti i miei sentimenti politici (ero infatti dirigente dell'Azione cattolica e quindi schedato come tale). Ma come pretendere che vadano a fare gl'insegnanti degli ingegneri i quali oggi, appena entrati in un'industria, guadagnano 200 mila lire al mese? E voi volete sottoporli a tutte queste prove!

Io suggerirei di limitarci all'ispezione; ma se si vogliono creare dei corsi, bisogna prima prevedere quanto questi corsi costeranno, perchè non si può obbligare un professore che insegna, per esempio, a Monopoli a recarsi a seguire i corsi a Bari: bisogna pagargli il viaggio; moltiplichiamo questa spesa per quante sono le province (senza contare le province in cui gli istituti tecnici sono 30 o 40) e vediamo dove andremo a finire!

Un'altra considerazione, onorevole Sottosegretario, vorrei fare su quell'elencazione degli istituti che vengono presi in considerazione, che è stata da lei letta: c'è il pericolo che un'indicazione analitica escluda qualche tipo di istituto. Sarebbe preferibile allora la seguente: « istituti di istruzione tecnica e istituti di istruzione professionale ».

L I M O N I . Per un ingegnere che vada ad insegnare in un istituto tecnico commerciale possono valere le ragioni dette poco fa?

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In un istituto tecnico commerciale un ingegnere potrebbe insegnare, ad esempio, matematica.

G E N C O . Ci sono anche gli istituti tecnico-commerciali per geometri, in cui gli ingegneri possono insegnare topografia e costruzioni, ma se si vuole escludere l'insegnamento della matematica basta parlare di « istituti di istruzione tecnica e professionale per le materie di carattere tecnico ».

È chiaro che se un ingegnere può insegnare matematica, ci sono anche i laureati in scienze economiche che potrebbero farlo, e non è il caso di dare l'abilitazione a tutti costoro.

R O M A N O . Inizialmente noi avevamo delle perplessità sul disegno di legge presentato dal senatore Genco: perplessità che sono state, tuttavia, superate dal fatto che il Governo si era impegnato a presentare un nuovo testo in cui a base dell'abilitazione fossero poste la frequenza di corsi abilitanti e un'ispezione dopo un certo numero di anni d'insegnamento. Tale posizione coincide con quella da noi assunta in generale sul problema relativo all'abilitazione, perchè è a tutti noto che il nostro Gruppo è sempre stato decisamente favorevole all'organizzazione di corsi abilitanti.

Riteniamo, d'altra parte, che una deroga debba essere fatta per gli insegnanti di materie tecniche forniti di laurea in ingegneria, per legarli maggiormente alla scuola e per evitare che gli elementi migliori si dedichino alla libera professione, dato che questa può offrire guadagni più alti di quelli che offre la scuola. Con una norma di questo genere, quindi, incentiviamo la presenza di laureati in ingegneria nella scuola quali docenti di materie tecniche e, nel tempo stesso, tuteliamo anche gli interessi degli alunni. Avremmo preferito una migliore definizione dei corsi che saranno organizzati dal Ministero (riterremmo opportuno che questi fossero organizzati a livello dell'Università); in particolare, poi, vorremmo sapere dal Governo quali sono i suoi intendimenti anche in relazione alla durata dei corsi medesimi.

Il nostro Gruppo concorda in linea di massima sul testo presentato dal Governo, salvo le questioni di dettaglio che avremo la possibilità di esaminare quando tale testo sarà stato distribuito.

M O R A B I T O . Senza dubbio la scuola ha tutto da guadagnare dall'immissione di questi elementi già abilitati all'esercizio della professione. Ritengo pertanto, che sia opportuno emendare il testo proposto dal Governo nel senso di sopprimere il colloquio e richiedere, ai fini dell'accertamento della capacità didattica dei laureati in ingegneria, solo la frequenza ad appositi corsi di addestramento e l'esito favorevole di una ispezione.

Sono certamente valide le affermazioni fatte da alcuni colleghi, e cioè che l'abilitazione all'insegnamento deve essere estesa anche agli avvocati per l'insegnamento del diritto, ai farmacisti per le scienze naturali e via di seguito, ma è pur vero che con questo disegno di legge si intende attirare

alla scuola elementi da tutti riconosciuti preziosi.

B A S I L E . Debbo fare alcune osservazioni di carattere generale, riallacciandomi a quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, ed in particolare dal senatore Spigaroli.

Se il disegno di legge in discussione ha lo scopo di attirare alla scuola professionisti particolarmente qualificati e preparati, esso può riferirsi sia agli ingegneri che agli altri professionisti i quali siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Non posso condividere l'opinione che solo l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere costituisca un titolo di particolare qualificazione rispetto ad altre abilitazioni professionali. In sostanza al riguardo si sostiene che dobbiamo attirare nella scuola gli ingegneri abilitati all'esercizio della professione, perchè sono in possesso di quelle nozioni teoriche e pratiche che consentono loro di svolgere in modo adeguato attività didattica. Senonchè un analogo patrimonio di nozioni teoriche e pratiche hanno indiscutibilmente anche gli avvocati, per esempio, i quali debbono superare un esame di abilitazione professionale per conseguire il titolo di procuratore.

G E N C O . Negli istituti tecnici la cattedra è di diritto e di economia politica; un avvocato, che per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione deve superare un esame che verte solo sul diritto, dovrebbe insegnare ambedue le materie

B A S I L E Neppure nell'esame di abilitazione professionale che sostengono gli ingegneri sono comprese tutte le materie che essi hanno studiate per il conseguimento della laurea!

Sono dell'avviso che, se vogliamo adottare un provvedimento di questo tipo, dobbiamo estenderlo anche agli abilitati per altre professioni.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Desidero dare qualche chiarimento, per cercare di fugare le perplessità del senatore Basile.

Non si può sostenere che gli abilitati ad altre professioni siano nelle stesse condizioni degli ingegneri, perchè vi è una differenza sostanziale: gli ingegneri abilitati all'esercizio della professione devono insegnare a dei giovani che finiranno con lo svolgere una attività affine alla loro, sia pure di grado inferiore; mentre il procuratore legale non insegna a fare l'avvocato, ma insegna materie che, sia pure affini a quella per cui è stato abilitato professionalmente, sono impartite con un fine comunque diverso. Quindi esiste, in effetti, una differenza sostanziale tra gli ingegneri che devono insegnare materie specificamente tecniche e gli altri professionisti.

Naturalmente resta la questione, non della conoscenza delle cose che si debbono insegnare, ma della capacità di insegnamento: proprio per avere garanzie su tale capacità si mantiene l'ispezione.

P R E S I D E N T E . Propongo di rinviare il seguito della discussione, onde tutti possano esaminare il nuovo testo proposto dal Governo e che non è stato possibile distribuire.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 19,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari